

lasciando alla consuetudine la prevalenza nella vita del diritto. È noto poi che, appena pochi anni dopo la riorganizzazione bizantina, molta parte d'Italia cadde sotto il dominio dei Longobardi; e questa fu tra le cause più gravi, che valsero a diminuire la fortuna del diritto giustiniano in Italia.

Da ultimo è da aggiungere che qualche importanza, per la vita giuridica italiana, tenne la legislazione degli imperatori orientali posteriori a Giustiniano, almeno per le regioni rimaste politicamente soggette a Bisanzio; benchè la natura dei provvedimenti, che furono d'ordine amministrativo ed ecclesiastico, e gli scarsi residui territoriali di una loro possibile applicazione in Italia non consentano di presumerla veramente profonda e grave. La stessa *Ecloga*, promulgata da Leone III Isauro nel 739, e diretta a modificare il diritto giustiniano, giunse dopochè l'Italia si era ribellata al dominio greco, e allorchè la maggior parte delle provincie bizantine erano state occupate dai Longobardi e avevano affermato una tendenza risolutamente autonoma; sicchè il campo di applicazione, se pur vi fu, dovette essere per essa ristretto al tema di Sicilia e alle poche regioni dell'estrema Italia meridionale a quello ricongiunte. Inoltre, poichè questa legge contiene, in massima parte, diritto consuetudinario codificato per le regioni orientali, non potè aver fortuna in Italia o fu osservata solo per quelle parti che concordavano con lo sviluppo e le aspirazioni del diritto locale.

§ 10. — FONTI: Ed. di Teodorico: *l'editio princeps*, condotta su due mss. oggi perduti, è del Pithou, Paris 1579; altre ed.: Dahn, *Könige d. Germanen*, IX Abth., 1866; Bluhme, *MG. Leg.*, V, 545 e seg.; Padelletti, *Fontes iur. it.*, I, 3 e segg. — Ed. di Atalarico: Cassiodoro, *Variar.*, IX, 18; ed. Dahn, *ivi*, pag. 123 e seg.; Padelletti, *ivi*, I, 23 e seg.; Mommsen, *Auct. antiquiss.*, XII, pag. 268, 292. — Editti minori: anzitutto un *praeceptum* di Teodorico o *lex contra sacerdotes substantiae ecclesiarum alienatores* del 507, ed. *MG. Leg.*, V, 10; e poi altre leggi o *praecepta*: Cass., *Variar.*, IV, 10; IX, 15; *Corp.*